

Art. 44

1. Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti è sottoposto per accettazione a tutti gli Stati Parte dal Segretario generale.

3. Un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte alla presente Convenzione lo hanno adottato secondo le rispettive procedure costituzionali.

4. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti sono vincolanti per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni della Convenzione e dai precedenti emendamenti da loro eventualmente accettati.

Art. 45

1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, è depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati all'articolo 38.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2674):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOGHERINI), in data 16 ottobre 2014.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 novembre 2014, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 novembre 2014; l'11 marzo 2015.

Esaminato in Aula il 16 marzo 2015 ed approvato il 19 marzo 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1830):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 marzo 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 aprile 2015; il 4 giugno 2015.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 15 luglio 2015.

15G00145

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2015.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 LUGLIO 2015

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di politica agricola comune;



Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante «misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana», adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2015 recante «definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di Xylella fastidiosa (Well e Raju)»;

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante «nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della Xylella fastidiosa» che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014 sopra citata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana» che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015 sopra citati;

Visti, in particolare, l'art. 22 del sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2015, che prevede la possibilità di disporre interventi diretti per adempiere alle disposizioni contenute nel decreto medesimo, in caso di motivata necessità, e il successivo art. 23, che prevede la possibilità di riconoscere un contributo finanziario per l'esecuzione delle misure di lotta obbligatoria, da determinarsi nei limiti delle risorse stanziare per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la dichiarazione dello stato di calamità e da attuare, secondo previsioni contenute nel piano del Commissario delegato;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale, in ragione della gravità della diffusione del batterio, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 del 11 febbraio 2015, n. 228 del 11 marzo 2015 e n. 241 del 22 aprile 2015;

Vista delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2015 con la quale sono state riconfigurate le competen-

ze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del richiamato decreto ministeriale 19 giugno 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015;

Considerato che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2015, nel ravvisare la necessità di provvedere alla corresponsione di contributi finanziari a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, è stato disposto che con successivi provvedimenti si sarebbe proceduto all'individuazione, sia in ambito nazionale che comunitario, di apposite risorse finanziarie da destinare a tale scopo;

Vista la nota prot. n. 57 del 2 luglio 2015 con la quale la Regione Puglia, nel rappresentare l'esigenza di provvedere alla corresponsione di contributi finanziari a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno Xylella fastidiosa, ha richiesto la proroga dello stato di emergenza in rassegna, la cui scadenza è prevista per il giorno 9 agosto 2015;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 16 luglio 2015 con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, della Regione Puglia nonché con il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015, nel corso della quale si è convenuto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali avrebbe predisposto un documento tecnico contenente la prospettazione delle possibili integrazioni di misure relative al riconoscimento dei richiamati contributi finanziari e delle relative fonti di finanziamento, distinto in misure ordinarie, da porre in essere a cura del medesimo Ministero e della Regione Puglia, e straordinarie, da porre in essere a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato e compatibili con il contesto emergenziale;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 7675 del 29 luglio 2015 con la quale è stata condivisa la necessità della proroga dello stato di emergenza in rassegna e della riconfigurazione delle competenze del Commissario delegato con riferimento agli articoli 22 e 23 del citato decreto ministeriale 19 giugno 2015, è stata fornita la prospettazione generale delle misure sopra richiamata ed è stata anticipata la modalità mediante la quale il citato Ministero provvederà alla determinazione dei citati contributi finanziari, avvalendosi del supporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

Ritenuto necessario riconfigurare le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 22 e 23 del richiamato decreto ministeriale 19 giugno 2015, al fine di assicurare l'integrazione, nel redigendo piano degli interventi urgenti, dell'avvio, da parte del medesimo Commissario, dell'attività di corresponsione dei contributi finanziari di propria spettanza, come indicati nella prospettazione trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e che saranno determinati in esito al richiamato procedimento tecnico in corso a cura del citato Dicastero;



Considerato che nella citata nota prot. n. 7675 del 29 luglio 2015 il predetto Dicastero ha comunicato, altresì, che in data 21 luglio 2015 è stato adottato il decreto di declaratoria dello stato di calamità naturale per l'emergenza Xylella fastidiosa che prevede l'impiego di 11 milioni di euro integrati nel Fondo nazionale di solidarietà con questa specifica finalità in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

Vista la nota del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 prot. n. 11227 del 24 luglio 2015 dalla quale si evince la necessità della proroga dello stato di emergenza in argomento e vengono, altresì, quantificate le risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della nuova decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e del conseguente D.M. 19 giugno 2015 sopra citati con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015 il Commissario delegato è stato incaricato di predisporre un nuovo Piano degli interventi per fronteggiare il rischio connesso alla diffusione del batterio patogeno in rassegna, la cui misure dovranno essere attuate anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza anzidetto;

Ritenuto, pertanto, che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/38608 del 30 luglio 2015;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju).

2. Per le finalità di cui in premessa, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 d'intesa con la Regione Puglia e sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono integrate le competenze del Commissario delegato nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 225 dell'11 febbraio 2015 con riferimento agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015.

3. I contributi finanziari la cui gestione è rimessa al Commissario delegato sono determinati e concessi nel limite delle risorse individuate dall'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2015

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
RENZI

15A06447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2015.

Autorizzazione all'istituzione della Scuola Superiore per mediatori linguistici Gonzaga, in Mantova. (Decreto n. 1550).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

